

## **Scheda sintetica**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri.  
COM (2017) 826 final del 6 dicembre 2017**

### **Breve descrizione dell'atto:**

Con l'iniziativa in esame, la Commissione europea intende proporre agli Stati membri un nuovo strumento per rafforzare l'attuazione delle riforme strutturali concordate nell'ambito del semestre europeo, in particolare *“le riforme dei mercati dei prodotti e del lavoro, le riforme fiscali, lo sviluppo dei mercati dei capitali, le riforme volte a migliorare il contesto in cui operano le imprese, gli investimenti nel capitale umano e le riforme della pubblica amministrazione”*.

Le modifiche proposte al regolamento (UE) n. 1303/2013 consentono agli Stati membri di attingere alla *riserva di efficacia dell'attuazione* dei fondi strutturali e di investimento europei (FESR, FSE, FEASR, Fondo Coesione e FEAMP) per sostenere i programmi nazionali di riforma. Il meccanismo prevede, in dettaglio: l'assunzione da parte dello Stato membro di impegni pluriennali nei programmi nazionali di riforma, con target intermedi e finali; l'adozione da parte della Commissione di una decisione che definisce gli impegni e stanziava un importo della riserva di efficacia dell'attuazione, commisurato alla natura e all'importanza della riforma; la valutazione, nell'ambito del semestre europeo, dei progressi ottenuti in base alla quale la Commissione deciderà se concedere il sostegno richiesto, il cui saldo sarà integralmente versato quando lo Stato membro avrà attuato pienamente l'impegno di riforma.

A tal fine, la proposta di regolamento interviene apportando al testo vigente del regolamento (UE) n. 1303/2013 le seguenti modifiche:

- articolo 1: tra le materie oggetto del regolamento vengono inserite anche disposizioni per l'utilizzo della *riserva di efficacia dell'attuazione*, di cui al nuovo articolo 23bis;
- articolo 2: si aggiunge la definizione di “riforme strutturali”;
- articolo 4: si precisa che l'uso della *riserva di efficacia dell'attuazione* per sostenere le riforme strutturali rientra nella gestione diretta e non richiede un cofinanziamento nazionale;
- articolo 15: tra i contenuti dell'accordo di partenariato viene inserito il punto che riguarda le informazioni sulla riassegnazione della *riserva di efficacia di attuazione*;
- articoli 20 e 22: si stabilisce che la *riserva di efficacia dell'attuazione* può essere destinata a sostenere riforme strutturali e che la decisione di uno Stato membro di utilizzare del tutto o in parte questa risorsa deve essere accompagnata da una proposta di assunzione di impegni di riforma.

- nuovo articolo 23 bis: definisce il meccanismo per l'accesso a questo nuovo strumento di finanziamento e le regole per l'erogazione del sostegno alle riforme strutturali concordate. Sulla proposta dello Stato membro, la Commissione europea adotta una decisione in cui si definiscono gli impegni e l'importo stanziato. Il sostegno è interamente versato quando lo Stato membro raggiunge la piena attuazione della riforma. I progressi sono monitorati nel quadro dei meccanismi del semestre europeo;
- articolo 91: in riferimento al quadro finanziario e alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale, il nuovo paragrafo 4 specifica che la totalità o una parte della riserva di efficacia dell'attuazione può essere destinata al sostegno alle riforme strutturali conformemente agli articoli 22 e 23 bis.

Rispetto ai tempi di applicazione, la Commissione europea dichiara nella relazione alla proposta di regolamento che l'obiettivo è "testare" questo strumento già nel biennio 2018-2020, conclusivo del ciclo di programmazione 2014-2020, in vista del suo inserimento anche nella proposta sul prossimo Quadro finanziario pluriennale post 2020 che dovrebbe essere presentata a maggio di quest'anno.

### **Procedura e decorrenza dei termini di legge**

Entro 30 gg. a partire dal 12 dicembre 2017, data di trasmissione degli atti ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 234/2012, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini**, considerata la sospensione dell'invio degli atti dal 27 dicembre al 8 gennaio 2018, **è pertanto fissata per il 24 gennaio 2018.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del R.I. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione della Risoluzione sentita la Commissione competente per materia.